

Decreto legislativo

*circa istituzione di una Cassa d'Assicurazione sulla
responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.*

(Del 13 dicembre 1927.)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta :

Art. 1. — E' istituita a favore dei docenti e degli alunni delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie e professionali una Cassa di assicurazioni contro la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.

Art. 2. — La Cassa d'assicurazioni è amministrata dallo Stato per mezzo del Dipartimento della Pubblica Educazione in unione col Dipartimento delle Finanze.

Art. 3. — Sono obbligati a far parte della Cassa d'assicurazione i docenti di ambo i sessi delle scuole pubbliche primarie, maggiori, secondarie e professionali (esclusi i corsi per apprendisti) muniti di nomina regolare e tutti gli alunni d'ambo i sessi che figurano nei registri delle dette scuole al 1° dicembre di ogni anno.

Art. 4. — La Cassa d'assicurazioni ha per iscopo :

a) di assicurare tutti i docenti e gli allievi d'ambo i sessi delle scuole pubbliche sopra citate contro le conseguenze degli

infortuni che possono colpirli nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via della scuola ;

b) di coprire la responsabilità civile dello Stato e dei Comuni, come autorità di vigilanza sull'istruzione pubblica e come proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici, nei confronti di docenti e scolari, come pure la responsabilità civile di questi in confronto di terze persone.

§. Possono essere compresi nell'assicurazione i docenti e gli allievi degli asili d'infanzia, dei corsi per apprendisti, dei corsi speciali di disegno, delle scuole complementari e dei corsi di economia domestica i quali ne facciano domanda entro il 1° dicembre.

Art. 5. — Le prestazioni della Cassa per l'assicurazione contro gli infortuni scolastici comportano :

a) in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza nel corso di un anno dalla sua data, la morte dell'assicurato, un'indennità di fr. 6000 per ogni maestro o maestra e di fr. 1000 per ogni allievo od allieva ;

b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza, nel corso di un anno dalla sua data, una durevole e presumibilmente perpetua diminuzione della capacità di lavoro, secondo il grado dell'invalidità fino a franchi 6000 per ogni maestro o maestra e fino a fr. 5000 per ogni scolaro o scolaria ;

c) il rimborso delle spese di cura inerenti all'infortunio (spese per medici e medicine, trasporto, cure speciali, degenza in ospedali o cliniche) fino alla durata di un anno dall'infortunio.

Art. 6. — Il pagamento delle indennità viene eseguito dalla Cassa di assicurazioni dietro autorizzazione del Dipartimento della Pubblica Educazione. In luogo del versamento dell'indennità unica può essere costituita, su istanza degli interessati, una rendita annua o vitalizia : in tal caso la decisione spetta al Consiglio di Stato.

Se si tratta di scolari o scolare, il pagamento delle indennità vien fatto agli aventi diritto per il tramite dell'autorità tutoria o del Municipio.

Art. 7. — La responsabilità civile degli assicurati è coperta dalla Cassa d'assicurazione entro i limiti seguenti :

a) per danni alle persone (lesioni personali o uccisione) fino ad un massimo di fr. 100.000 per ogni infortunio collettivo e fino ad un massimo di franchi 10.000 per ogni persona ferita od uccisa;

b) per danni materiali causati in occasione dell'infortunio fino ad un massimo di fr. 1000 per ogni caso, esclusi i primi 10 franchi, che sono a carico dell'assicurato.

Art. 8. — I premi, da versare anticipatamente dai comuni alla Cassa d'assicurazione entro il mese di dicembre di ogni anno, sono i seguenti :

a) premio annuo per ogni scolaro o scolaria fr. 0,60 ;

b) premio annuo per ogni maestro o maestra fr. 5.—.

Lo Stato versa alla Cassa d'assicurazione un contributo annuo di centesimi 10 per ogni scolaro e docente assicurato. I comuni possono assumere a loro carico tutto o in parte l'importo dei premi dei rispettivi scolari.

§ 1. L'anno amministrativo della Cassa Assicurazioni comincia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

§ 2. Il Capitale di cui dispone la Cassa d'assicurazioni viene depositato in conto corrente presso la Cassa Cantonale alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 9. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'impianto e il regolare funzionamento della Cassa di assicurazioni e ad emanare in base alla presente legge uno speciale regolamento d'applicazione.

Il Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in attività della Cassa.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore non appena trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

Bellinzona, 13 dicembre 1927.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Dr. MARIO FERRI.

Per i Consiglieri-Segretari:

Avv. A. ANTOGNINI.

Avv. A. PEDRETTI.

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Visto essere trascorso il termine prescritto dall'art. 31 della riforma costituzionale 2 luglio 1892 e dell'art. 1 della relativa legge 25 novembre successivo, senza che sia stata fatta domanda di *referendum*,

Ordina

che il presente decreto legislativo venga stampato nel *Bollettino Ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone*, pubblicato ed eseguito.

Bellinzona, 7 febbraio 1928.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

CATTORI.

Il Consigliere Segretario di Stato:

A. GALLI.
